

Messaggio aggiuntivo

numero	data	Dipartimento
6713 A	23 gennaio 2013	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

Riduzione del numero di allievi per classe nelle scuole elementari e medie e generalizzazione progressiva delle direzioni negli istituti comunali o consortili

(complemento al Messaggio n. 6713 del 14 novembre 2012)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

successivamente al licenziamento del messaggio n. 6713, con il quale questo Consiglio vi chiede la modifica di alcuni articoli della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, della Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare del 7 febbraio 1996 e della Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la Conferenza dei direttori degli istituti comunali (CDD) ha fatto pervenire nel mese di dicembre 2012 al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport un interessante documento inerente al profilo professionale del direttore, nel quale tra l'altro si suggeriscono alcune modifiche di norme legali, tra cui la Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e la Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare del 7 febbraio 1996.

Il Consiglio di Stato ritiene opportuno cogliere l'occasione del messaggio n. 6713, ancora pendente presso la Commissione speciale scolastica, per integrare da subito alcune delle proposte avanzate dalla CDD, che illustriamo di seguito norma per norma. Le novità non modificano la sostanza del messaggio e non generano spese aggiuntive, ma servono a meglio integrare la figura del direttore dell'istituto comunale nella nuova realtà scolastica che si intende favorire in vista dell'implementazione dei nuovi piani di studio conseguenti all'adozione del Concordato HarmoS.

Per praticità alleghiamo al presente messaggio complementare un disegno di legge che riprende quello di cui al messaggio n. 6713 e che integra le nuove modifiche legislative qui proposte e brevemente illustrate.

NUOVE MODIFICHE DELLA LEGGE DELLA SCUOLA DEL 1° FEBBRAIO 1990

Art. 11 cpv. 2 lett. a)

La CDD chiede di essere inserita tra gli organi scolastici cantonali cui è demandato il promovimento, il coordinamento, la vigilanza e l'organizzazione amministrativa per quel che riguarda le scuole comunali. La richiesta è salutata positivamente, tenendo conto anche dell'obiettivo di cui al messaggio n. 6713 di voler rafforzare la figura del direttore dell'istituto scolastico comunale o consortile. Pur rilevando che si tratterebbe dell'unico collegio riconosciuto dalla legge come organo scolastico cantonale non formato da

personale alle dipendenze del Cantone, nondimeno si ritiene che questo riconoscimento sia di interesse per il buon funzionamento della scuola nel suo assieme.
La presente modifica ha per conseguenza anche quelle agli artt. 49 cpv. 1 e 54 cpv. 3 della Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare.

Art. 27 cpv. 3

Oltre alla modifica già proposta nel messaggio n. 6713 relativa all'eliminazione della figura del docente responsabile, si propone qui un'ulteriore modifica che tiene conto da un lato della situazione di alcuni grandi istituti scolastici comunali, dove la figura del direttore è divisa tra quella di direttore generale e quelle di direttori di zona, e dall'altro del fatto che il consiglio di direzione a volte e soprattutto in futuro non sarà sempre solo alternativo all'esistenza di una vicedirezione. Si tratta in sostanza semplicemente di esprimere anche al plurale le figure previste per la direzione degli istituti e di prevedere in ogni caso la possibilità di esistenza di un consiglio di direzione.

Art. 35

La modifica alla lettera c. è di carattere formale, ma migliora il testo legale.
Alla lettera d., correttamente, viene specificato che solo nelle scuole cantonali il consiglio di direzione statuisce sui ricorsi in tema di valutazioni scolastiche. In questo modo si sopprime l'incongruenza con l'art. 96 cpv. 2 della medesima legge, dove per le scuole elementari tale competenza è affidata all'ispettore.

Art. 43 cpv. 1

Togliendo semplicemente l'indicazione di chi convoca la riunione, si apre anche ai docenti, come prassi abituale per le scuole comunali, la possibilità di convocare i genitori degli allievi delle loro classi.

NUOVE MODIFICHE DELLA LEGGE SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA ELEMENTARE DEL 7 FEBBRAIO 1996

Art. 7 cpv. 1

L'abrogazione della lett. b), già prevista dal messaggio n. 6713 rende inutile una formulazione ad elenco del capoverso, che qui si propone con una nuova impostazione e con i termini al plurale.

Art. 7 cpv. 3

Anche qui si propone una nuova formulazione del capoverso rispetto a quella del messaggio n. 6713 per tenere conto di un suggerimento della CDD. In sostanza, in aggiunta all'abrogazione del riferimento al docente responsabile, si propone che per la nomina o l'incarico dei docenti l'autorità di nomina (Municipio o Delegazione consortile), oltre a far capo al rapporto dell'ispettore, riceva anche il preavviso del direttore prima del preavviso della Commissione scolastica. In questo modo il direttore dell'istituto potrà dare le sue valutazioni sulle candidature. Lo stesso concetto viene ripreso anche all'art. 52 cpv. 4 lett. b).

Art. 49 cpv. 1

La lett. b) è nuova ed è conseguente alla modifica di cui all'art. 11 cpv. 2 della Legge della scuola, mentre alla nuova lett. c) è ripresa l'attuale lett. b).

Art. 52 cpv. 3

Con l'aggiunta proposta si estende la vigente incompatibilità tra la carica di membro della commissione scolastica comunale e la funzione di docente anche ai membri dei collegi direttivi degli istituti comunali.

Art. 52 cpv. 4 lett. b)

Cfr. note alla modifica all'art. 7 cpv. 3.

Art. 54 cpv. 3

Tenuto conto della modifica all'art. 11 cpv. 2 lett. a) della Legge della scuola qui proposta appare corretto armonizzare i termini legali anche nella Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

che modifica alcune norme della legislazione scolastica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 novembre 2012 n. 6713 e il messaggio aggiuntivo 23 gennaio 2013 n. 6713A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2, lett. a)

- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettori di circondario, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;

Art. 27 cpv. 3, lett. a) b) c) e d)

- a) a uno o più direttori, eventualmente coadiuvato/i dal consiglio di direzione,
- b) a uno o più direttori, coadiuvato/i da uno o più vicedirettori ed eventualmente dal consiglio di direzione.
- c) abrogata
- d) abrogata

Art. 31 lett. d), e) e f), g), h) e i) (nuove)

- d) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta all'autorità di nomina e all'ispettorato una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- e) collabora con l'ispettore nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica;
- f) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- g) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina e all'ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- h) prende, in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione laddove esiste;
- i) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

Art. 33

Abrogato.

Art. 35, lett. c) e d)

- c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per sezione nelle scuole elementari e dell'infanzia;
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;

Art. 43 cpv. 1 prima frase

¹I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all'anno nell'intento di favorire: ...

Art. 62a

Abrogato.

Norma transitoria

È dato tempo fino al 31 agosto 2015, ai comuni e ai consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione, di adeguarsi. Fino a quella data, per quei comuni e per quei consorzi, rimangono in vigore l'art. 27 cpv. 3 lett. d) e l'art. 33.

II.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

¹Ai Municipi compete la nomina e l'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti.

Art. 7 cpv. 3

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettore, preavviso del direttore e successivo preavviso della Commissione scolastica, quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell'ispettore e successivo preavviso della Commissione scolastica.

Art. 24 cpv. 1, 3 e 4

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più di 22 allievi.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento.

⁴Il Regolamento stabilisce effettivi differenziati per le pluriclassi.

Art. 32 cpv. 2, 3 e 4

²L'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva.

³I Municipi hanno la facoltà di assumere docenti con preparazione specifica per l'insegnamento dell'educazione fisica e dell'educazione musicale.

⁴Abrogato.

Art. 49 cpv. 1 lett. b) e c) (nuova)

- b) i direttori degli istituti comunali e la rispettiva conferenza;
- c) i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio.

Art. 52 cpv. 3

³I membri della direzione e i docenti dell'istituto e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla Legge organica comunale non possono far parte della Commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo

Art. 52 cpv. 4 lett. b)

- b) tenuto conto del rapporto dell'ispettore e del preavviso della direzione della scuola, formula al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

Art. 54 cpv. 1 e 3

¹I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla Legge della scuola e dal relativo Regolamento.

³I direttori si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l'esame di problemi di ordine pedagogico e organizzativo.

Norme transitorie

Il numero di allievi per sezione di cui all'art. 24 cpv. 1 si applica alle sezioni formate a partire dall'anno scolastico 2013/14. I comuni e i consorzi possono mantenere sezioni con più di 22 allievi se formate prima dell'anno scolastico 2013/14.

Fino al 31 agosto 2015, per i comuni e i consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione in base alle modalità definite dalla legge della scuola, rimangono in vigore l'art. 7 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3 e l'art. 54 cpv. 1 della vigente legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

III.

La legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 è modificata come segue:

Art. 21

Le classi della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 22 allievi.

Norma transitoria

Il numero di allievi per classe di cui all'art. 21 si applica alle classi di prima media nel 2014/15, di prima e seconda media nel 2015/16, di prima, seconda e terza media nel 2016/17 e nelle quattro classi di scuola media nel 2017/18.

IV.

In caso di accettazione in votazione popolare dell'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 26 agosto 2009 "per la modifica della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996" la presente legge decade limitatamente alle cifre I e II.

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2013 per le cifre I, II e IV e il 1° luglio 2014 per la cifra III.